



Olginate, 9 dicembre 2021

Prot.72/21.

#tributaria, #aziendale finanziaria;
#contab-iva-bilanci-rev.contabile,

Spett.le Cliente

CIRCOLARE: LIMITE 1.000 EURO CONTANTI DAL 01/01/2022

A partire dal prossimo 1° gennaio 2022 occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il **nuovo limite** di 1.000,00 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (**persone fisiche o giuridiche**).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati** (per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 63](#) comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 a 50.000 euro**.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti**, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni



alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex [art. 51](#) comma 1 del DLgs. 231/2007.

Appare, infine, opportuno evidenziare come, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-*quater*, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai **cambiavalute** iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'[art. 128-undecies](#) del DLgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del DLgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Per lo Studio Valsecchi & Associati,
Dott.ssa Roberta Valsecchi